



Scuola Paritaria dell'Infanzia
Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

ASILO INFANTILE "MARIA BAZZANA"

STATUTO

CAPO I

"Origine e scopi della Scuola"

Art. 1 - PREMESSA STORICA

Con testamento olografo in data 25 febbraio 1925 il compianto Sig. Antonio Bazzana fu Pietro istituiva erede di tutta la sua sostanza stabile e mobile l'erigendo asilo infantile "Maria Bazzana" con sede nel capoluogo del comune di San Michele al Tagliamento.

L'Asilo Infantile "Maria Bazzana" ha iniziato la propria attività il giorno primo gennaio 1934 ed ha cessato ogni attività il 14 maggio 1944 giorno in cui la sede dell'Asilo stesso è andata distrutta ad opera di bombardamenti aerei.

Art. 2 - SCOPO

L'Asilo ha per scopo di accogliere nei giorni feriali i bambini, di ambo i sessi, con referenza a parità di condizioni a quelli appartenenti alla Parrocchia di San Michele del Comune di San Michele al Tagliamento, dall'età da zero ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, possono essere ammessi anche bambini in stato di bisogno economico-sociale, verso pagamento di una retta calmierata o gratuitamente da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra i bambini.

I bambini ospitati indossano una sopra veste uniforme che può essere fornita dall'Asilo, nei casi di cui all'articolo 2.

Art. 3 - PERMANENZA DEI BAMBINI

I bambini ammessi all'Asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare.





07 NOV. 2018

Allegato A al Decreto n. 111 del

pag. 2/7



Art. 4 - LIMITI PER L'ACCOGLIMENTO DEI BAMBINI

Non sono accolti i bambini che non abbiano subito le vaccinazioni prescritte dalle leggi e quelli affetti da malattie contagiose secondo la certificazione delle autorità sanitarie.

Art. 5 - REFEZIONE

Ai bambini dell'Asilo è somministrata, compatibilmente con le risorse finanziarie, la refezione quotidiana, fatta salva la possibilità di chiedere una compartecipazione alle spese.

Art. 6 - PREFERENZE NELL'ACCOGLIMENTO DEI BAMBINI

Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, ai figli di mutilati ed invalidi di guerra e ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possano convenientemente vigilarli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause. Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

Art. 7 - FONTI DI FINANZIAMENTO DELL'ASILO

L'Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le rette pagate per i bambini e con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 8 - ACCOGLIMENTO NEI GIORNI FESTIVI

L'Asilo ha inoltre per scopo di accogliere nei giorni festivi i fanciulli residenti nella Parrocchia del Capoluogo, scelti tra coloro che presentano maggior bisogno sia per le condizioni di famiglia che di istruzione ed educazione.


La scelta dei fanciulli e del personale insegnante sarà fatta dal Consiglio di Amministrazione.

L'Asilo persegue, per quanto ciò non si ponga in contrasto con il raggiungimento dei propri scopi, le volontà e le prescrizioni del fondatore, così come descritte nel testamento olografo allegato al presente Statuto.

Art. 9 - BIBLIOTECA

Sarà istituita, se le condizioni economiche lo permetteranno, presso l'Asilo una pubblica biblioteca di libri moderni aperta a tutte le persone del Comune che desiderano attingervi per elevare il proprio spirito e la propria mente con sane e dilettevoli letture.

La scelta dei libri sarà fatta dal Presidente dell'Asilo in accordo con il Parroco Locale.



CAPO II
"Organi dell'Ipab"

Art. 10 – ORGANI DELL'ENTE

Sono organi dell'Ente:

- a) di governo e di indirizzo: il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
- b) di gestione: il Segretario – Direttore;
- c) di controllo: il Revisore dei Conti.

Art. 11 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo programmatico-amministrativo dell'asilo infantile Maria Bazzana.

Il consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:

- a) deliberare il bilancio d'esercizio e approvare il bilancio preventivo;
- b) definire il programma generale, annuale e/o pluriennale, di amministrazione, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere e le priorità degli stessi;
- c) indicare le direttive e le risorse economiche, di personale e di mezzi da destinare al raggiungimento degli obiettivi;
- d) verificare lo stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti, individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
- e) valutare la qualità dei servizi e indicare le iniziative da adottare per il loro miglioramento, tenendo conto delle relazioni tecniche semestrali, nonché delle informazioni acquisite;
- f) deliberare le norme di organizzazione ed il regolamento per il funzionamento degli organi;
- g) disporre con appositi provvedimenti l'eventuale partecipazione dell'Ente ad attività economiche di volta in volta individuate.

Nell'ambito dei compiti delineati nel primo comma di questo articolo, competono al Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- a) l'approvazione dello statuto e delle relative modifiche;
- b) l'approvazione dei regolamenti;
- c) la nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Segretario - Direttore;
- e) l'attribuzione delle funzioni di gestione al Presidente o ad altro consigliere avverrà solo nel caso di impossibilità di conferirle a un soggetto determinato;
- f) la dotazione organica complessiva e dei singoli servizi;
- g) la nomina del Revisori dei Conti;
- h) la nomina dei consulenti e dei professionisti esterni, nei limiti in cui tale competenza non sia devoluta per legge agli organi di gestione;
- i) l'istituzione di nuovi servizi e la variazione dei quelli esistenti;
- j) la decisione relativa ai ricorsi e alle azioni giudiziarie;
- k) le decisioni relative alle alienazioni, acquisto, permuta di immobili, di beni mobili registrati e titoli, nonché l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- l) l'adozione dei provvedimenti che, in linea con la separazione tra poteri di indirizzo e controllo, da un lato, e poteri amministrativo gestionali dall'altro, siano ad esso attribuiti dalle norme regolamentari.





L'esercizio delle suddette competenze sarà effettuato anche mediante il controllo sugli atti gestionali, ai quali i singoli membri del Consiglio avranno libero accesso nell'ambito del loro mandato.

Art. 12 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre componenti, compreso il Presidente che è nominato dal Consiglio stesso nel proprio seno.

Fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Parroco del Capoluogo.

Gli altri componenti sono nominati dal Comune di San Michele al Tagliamento fra persone residenti preferibilmente nel Capoluogo, che hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, di cui almeno uno deve possedere esperienza nel campo dell'educazione;

Tutti i componenti, durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per più di due volte.

Non possono essere nominati componenti del CdA coloro che rientrano nelle esclusioni previste dalla Legge n. 6972 del 17/07/1890 nonché nelle cause ostative di cui al D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 o altre espressamente previste dalla normativa vigente.

Il Comune di San Michele al Tagliamento provvede entro un mese alla surroga dei consiglieri in caso di dimissioni, decadenza o decesso.

Art. 13 – ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina, e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art. 14 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 15 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente per approvare il bilancio di esercizio, il documento di programmazione economico-finanziaria, la relazione del revisore e il presidente del consiglio di amministrazione, le altre ogni qualvolta lo richiedano motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio stesso.



**Art. 16 – DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno due componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni si fanno per alzata di mano ed a voti palesi. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, versando in una situazione di conflitto d'interessi, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 17 – VERBALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario – Direttore verbalizzante ed andrà sottoscritto dal Presidente e dal medesimo verbalizzante.

Le deliberazioni sono pubblicate per 15 giorni consecutivi sul sito internet istituzionale dell'ente, ovvero sul sito internet dell'amministrazione comunale, previa intesa con il Comune di San Michele al Tagliamento.

Art. 18 – VIGILANZA IGENICO-SANITARIA

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla vigilanza igienico sanitaria ed a quella sull'andamento disciplinare, avvalendosi dell'opera di medici e di ispettrici.

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 19 - ISPEZIONI

E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l'Asilo per assicurarsi che proceda regolarmente.


Art. 20 – PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ente e adotta tutti gli atti di gestione non espressamente attribuiti al Consiglio di Amministrazione o al Segretario - Direttore.

Il Presidente, in casi straordinari di necessità ed urgenza, adotta, sotto la sua responsabilità, decreti provvisori esclusivamente con i poteri e le competenze del Consiglio di Amministrazione; copia del decreto è trasmessa al domicilio di ciascuno dei Consiglieri entro tre giorni seguenti a quello di adozione.

I decreti sono ratificati con delibera del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla data di loro adozione.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia regolare con delibera i rapporti giuridici sulla base dei decreti non ratificati.



**Art. 21 – SEGRETARIO - DIRETTORE**

Il Segretario - Direttore adotta ogni provvedimento di gestione attuativo delle decisioni del Consiglio di Amministrazione; assumendone le relative responsabilità.

Al Segretario - Direttore spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Egli è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Il Segretario - Direttore è il responsabile del Personale e dei servizi erogati dall'Ente e provvede a formare gli atti progettuali ed organizzativi dei servizi, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario - Direttore sono affidate a soggetti di comprovata preparazione giuridico-economica.

Le funzioni di Segretario - Direttore sono svolte da soggetti in possesso dei requisiti indicati dal comma 16 dell'art. 56 della Legge Regionale n. 30/2016, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 10, terzo comma, lettera d).

Art. 22 – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Le modalità di assunzione del personale, la dotazione organica, disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità, codice di comportamento, diritti e doveri dei dipendenti, procedure disciplinari sono definiti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale dirigente ed insegnante ed il metodo d'insegnamento, sono osservate le disposizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti a ciò relativi.

Art. 23 – REVISORE DEI CONTI

Il Revisore è l'organo di controllo economico finanziario.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore, individuato tra gli iscritti all'elenco regionale dei revisori dei conti presso le Ipab, istituiti presso la Giunta Regionale del Veneto (L.R. n. 30 del 30/12/2016).

Il Revisore ha il compito di collaborare con l'Amministrazione nelle sue funzioni allo scopo di garantire, in particolare, la regolarità contabile e finanziaria nella gestione dell'Ente.

Il Revisore dovrà essere obbligatoriamente invitato in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e su richiesta motivata dal Consiglio di Amministrazione può essere invitato ad assistere con funzione consultiva, alle sedute del Consiglio stesso.





Il Revisore avrà diritto d'accesso agli Atti e documenti dell'Asilo e nella relazione del bilancio d'esercizio potrà esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Revisore risponde della veridicità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario, e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

CAPO III
"Disposizioni finali"

Art. 24 - PERSONALE LAICO

E' previsto, in caso di non sufficiente disponibilità di personale religioso insegnante, il graduale inserimento, accanto allo stesso, di personale laico.

Art. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e circa la protezione, l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dell'infanzia.

Art. 26 - PUBBLICITA'

Tutti gli obblighi normativi volti a garantire la trasparenza e la pubblicità alle attività dell'ente sono assolti mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente, ovvero sul sito internet dell'amministrazione comunale, previa intesa con il Comune di San Michele al Tagliamento.

